



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PISTOIA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CIMORONI</u>	<u>ANTONIO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GUZZO</u>	<u>FLAVIANO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MAGNARELLI</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 429/08
depositato il 08/05/2008

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 7994/08 IRPEF INCENTIVO ESODO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO PISTOIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. BRUNI MARICA
C/O AVV.RA PROVINCIALE
PIAZZA SAN LEONE 1 51100 PISTOIA PT

difeso da:

AVV. COPPOLA LUCIA
C/O AVV.RA PROVINCIALE
PIAZZA SAN LEONE 1 51100 PISTOIA PT

difeso da:

AVV. PUPINO PAOLA
C/O AVVOCATURA PROVINCIALE
PIAZZA S. LEONE 1 51100 PISTOIA PT

N° 1

REG.GENERALE

N° 429/08

UDIENZA DEL

20/03/2008 ore 09:30

SENTENZA

N°

80/01/08

PRONUNCIATA IL:

20.03.08

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03.04.08

Il Segretario

COLLABORATORE TRIBUTARIO
Sig. RAFFAELLA WANDERLIGLI



Svolgimento del processo

Il ricorrente [redacted] ha impugnato il provvedimento con cui l' Agenzia delle Entrate - ufficio di Pistoia, in data 14/02/08 ha respinto la sua istanza tesa ad ottenere la restituzione del 50% della somma che era stata versata a titolo di IPREF per l' importo corrispostogli dalla Spa [redacted] in occasione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31/12/04, "al fine di incentivare l' esodo".

Sostiene il ricorrente che era stata violata la disposizione contenuta nel comma 4bis dell'art. 19 TUIR allora in vigore, secondo la quale "l' imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto".

Precisava inoltre, il ricorrente che, se anche tale norma prevedeva l' imposta agevolata solo per gli uomini che avessero superato l' età di 55 anni quando cessava il rapporto di lavoro - mentre egli ne aveva compiuto 54 - tuttavia la Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 21/07/05 aveva affermato la contrarietà di tale disposizione alla direttiva del consiglio n. 76/2007 in quanto "costituiva una disparità di trattamento fondata sul sesso dei lavoratori".

Il ricorrente sosteneva infine che la risposta dell' Agenzia delle Entrate gli era "pervenuta oltre un anno dopo l' istanza di rimborso" sicché doveva "ritenersi tamquam non esset come prevede l' art. 3 comma 6septies del D.L. n. 35/05 come modificato dalla L. 14/05/05 n. 80".

L' Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha controdedotto che la sentenza della Corte di Giustizia Europea, richiamata dal ricorrente, pur dichiarando la "illegittimità della norma per disparità di trattamento, non ha introdotto una concreta regolazione del rapporto e quindi non esplica alcuna efficacia modificativa alla norma in questione, costituendo semplicemente un indirizzo per il legislatore italiano".

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in data 9/03/09 insistendo nell' accoglimento del ricorso, in base alla circolare n. 62/E del 29/12/08 con cui l' Agenzia delle Entrate, a seguito dell' ordinanza del 16/01/08 della Corte di Giustizia ha ritenuto la insostenibilità della risoluzione n. 112/E del 13/10/06 contraria alla tesi del ricorrente.

All' udienza del 20/03/09, fissata per la trattazione del ricorso, il difensore del ricorrente ha concluso per l' accoglimento della domanda, mentre il rappresentante dell' ufficio ha dichiarato che è in corso il provvedimento di rimborso della somma richiesta dal ricorrente.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha delegato la consigliera di parità della Provincia di Pistoia "ad assisterlo e rappresentarlo" in questo procedimento ai sensi dell' art. 36 comma 2 D.Lgs n. 198/06. La predetta consigliera di parità a sua volta ha "delegato" gli avvocati Paola Pupino e Lucia Coppola dell' avvocatura della Provincia di Pistoia "a rappresentare e difendere" il ricorrente in questo procedimento. Entrambe le "deleghe" non hanno alcuna efficacia sia perché il citato art. 36 comma 2 D.Lgs n. 198/06 riguarda solo i procedimenti promossi davanti al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro o davanti al TAR, sia perché nel processo tributario è prevista l' assistenza tecnica disciplinata con apposita norma (art. 12 D.Lgs n. 546/92) in base alla quale solo il ricorrente può conferire ad un difensore abilitato l' incarico di assisterlo. Anche il ricorrente ha comunque direttamente conferito l' incarico all' avvocato Paola Pupino la quale ha pertanto lo ius postulandi.
2. Il ricorrente ha chiesto in via pregiudiziale che questa Commissione dichiari "il definitivo accoglimento della istanza di rimborso secondo quanto previsto dall' art. 3 comma 6septies del DL 14/03/05 n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14/05/05 n. 80".

La richiesta non può essere accolta poiché destituita di fondamento giuridico. Quando il ricorrente ha formulato l'istanza di rimborso in data 18/1/07, diretta alla Agenzia delle Entrate, ufficio di Pistoia, non ha affatto richiamato la disciplina del procedimento amministrativo di cui alla Legge 7/8/90 n. 241, ma esattamente quella di cui all'art. 21 secondo comma D.Lgs n. 546/92 sul processo tributario.

Ha infatti precisato che in caso di diniego espresso del rimborso o di "silenzio-rifiuto" ossia di rifiuto tacito - che si verifica dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione - si sarebbe rivolto alla competente commissione tributaria "per ottenere la condanna della Agenzia delle Entrate di Pistoia alla restituzione di quanto dovuto".

Con il ricorso a questa Commissione è stato impugnato il provvedimento che in data 14/02/08 ha espressamente rifiutato la restituzione di quanto richiesto nella istanza. Non si è dunque verificato alcun accoglimento tacito della istanza ai sensi del citato art. 3 comma 6 septies D. L. n. 35/05, ma, prima, il rifiuto tacito della stessa restituzione dopo 90 giorni dalla istanza, - contro il quale il ricorrente non ha proposto ricorso - e successivamente il rifiuto espresso impugnato con il ricorso in esame.

3. Le ragioni esposte dal ricorrente a sostegno della istanza di rimborso sono fondate e il rigetto di tale istanza è illegittimo. La norma contenuta nel comma 4bis dell'art. 19 TUIR - aggiunta con effetto 1/1/98 dall'art. 5 primo comma lettera d) D.Lgs n. 314/97 in vigore fino al 3/7/06 - è in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento fra uomini e donne dettati dalla direttiva del consiglio n. 66/207 CEE come ha statuito la Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 21/7/05 e con ordinanza del 16/01/08. L' Agenzia delle Entrate, con la circolare del 29/12/08 n. 62 ha quindi espressamente dichiarato che la disciplina prevista per le donne va applicata anche agli uomini ed ha pertanto invitato gli uffici a provvedere al rimborso chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Nella fattispecie, il rappresentante dell' ufficio ha dichiarato che è in corso di formazione il provvedimento di rimborso, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, visto l'art. 46 D.Lgs n. 546/92 dichiara l'estinzione del giudizio, poiché cessata la materia del contendere.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Pistoia, 20/03/09

Il Presidente Est.